

RICHIESTA IL 15/01/86 13:19

DALL'UFFICIO URBANISTICA

DALL'OPERATORE DI DONFRANCESCO MARIA LAURA

DURANTE LA TRANSAZIONE SDOC

DA PAGINA 1 RIGA 1

A PAGINA 17 RIGA 18

INFORMAZIONI DOCUMENTO

ISCRITTO IL 23/12/85, VERSIONE NR. 8

COMPILATO DA ALDROVANDI DINO

COMPOSTO DI 1 SEZIONI, DELLE QUALI 1 REGISTRATE

OGGETTO : ADEMPIMENTI REGIONALI ART.1-TER L.N.431/

ATTUALMENTE IN STATO < CORRETTAMENTE IN ARCHIVIO >

Progr. n. 5

L'ACQUISIZIONE

Delib. n. 5

Il Responsabile del Servizio
arch. Giovanni De Marchi

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI REGIONALI
PREVISTI DALL'ART. 1-TER DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985,
N. 431.
PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE.

Prot. n. 22582/UB

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

22 maggio Visto lo statuto regionale approvato con la legge
1971, n. 342;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il D.F.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2;

Visto il D.F.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;

Vista la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Vista la legge regionale 13 marzo 1979, n. 7;

Vista la legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;

Vista la legge regionale 1 settembre 1981, n. 24;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7;

Vista la legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6;

Visto il D.M. 21 settembre 1984;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Fremesso:

che l'art. 82, comma 5^a, lettera c), del D.F.R. n. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico";

che il successivo comma 6^a dello stesso art. 82 del citato D.F.R. n. 616/1977 esclude l'applicazione del vincolo in parola, fatta peraltro eccezione per i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, "alle zone A e B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ai

centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.";

- che l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 consente alle Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 431/1985, di individuare - nell'ambito delle zone elencate dal 5[^] comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 sopra citato e nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 - "le aree in cui e' vietata", fino all'adozione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, "ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.";
- che, in forza dell'art. 1-quinquies della richiamata legge n. 431/1985, le aree e i beni individuati ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984 sono inclusi, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali di cui sopra, tra quelli in cui e' vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Constatato:

- che le sopra illustrate norme dello Stato ripetono in parte analoghe disposizioni gia' contenute nella legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
- che, infatti, le aree e zone elencate all'art. 82, comma 5[^], del D.P.R. n. 616/1977 citato - che, di per se' considerate o in quanto ricadenti all'interno di fasce territoriali specificamente determinate, il legislatore nazionale, al fine di evitare alterazioni morfologiche e strutturali dell'ambiente, sottopone, coi limiti sopra visti, a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 - per l'identico fine di protezione paesistico-ambientale sono, in quasi perfetta assonanza, assoggettate a vincolo di tutela dalla richiamata L.R. n. 47/1978, il cui art. 33 testualmente recita:

"

(omissis)

Sono zone di tutela:

- a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota o della natura del suolo;
- b) le golene recenti ed antiche dei corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;
- c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
- d) le aree umide, deltizie e vallive;
- e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;
- f) le aree d'interesse storico-ambientale ed archeologico;
- g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sulla flora.

In tali zone sono vietate nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani e ai servizi della pesca. Per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 36, 42 e 43 della presente legge.

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente e di quelle connesse alla attività agricola nei limiti previsti dal Piano Regolatore Generale e sono ammesse destinazioni a verde pubblico nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonché per una fascia di profondità di almeno:

- a) m. 50 dal limite demaniale dei fiumi e dei torrenti compresi nel territorio delle comunità montane;
- b) m. 100 dal limite demaniale dei laghi nonché, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti;
- c) m. 50 dalle sponde dei canali navigabili e del canale Emiliano Romagnolo.

(omissis)

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle previste dal presente articolo, per il Po e le coste marine, per una fascia di profondità di almeno:

- 1) per il fiume Po, m. 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100 dal limite esterno della zona golenale;
- 2) per le coste marine, m. 300 dal limite demaniale della spiaggia.

In caso di non certezza di tali limiti, vi provvede la Regione con delimitazione grafica su apposita cartografia.

(omissis)

”;

che, ad un esame comparato dei citati articoli 82, comma 5[^], del D.P.R. n. 616/1977 e 33 della L.R. n. 47/1978, risulta in particolare quanto segue:

- i territori costieri, di cui alla lettera a) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dal comma 11[^], punto 2), dell'art. 33;
 - i laghi, di cui alla lettera b) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dal comma 4[^], lettera b), dell'art. 33;
 - i fiumi e i torrenti, di cui alla lettera c) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dal comma 4[^], lettera a) e b), dell'art. 33;
 - le montagne, di cui alla lettera d) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2[^], lettera a), e 3[^] dell'art. 33;
 - i circhi glaciali, di cui alla lettera e) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dai commi 2[^], lettera a), e 3[^] dell'art. 33;
 - i parchi e le riserve, di cui alla lettera f) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dai commi 2[^], lettera g), e 3[^] dell'art. 33;
 - i territori coperti da foreste e boschi e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, di cui alla lettera g) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normati dai commi 2[^], lettera e), e 3[^] dell'art. 33;
 - le zone gravate da usi civici, di cui alla lettera h) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2[^], lettere d), e) ed f), e 3[^] dell'art. 33;
 - le zone umide, di cui alla lettera i) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2[^], lettera d), e 3[^] dell'art. 33;
 - le zone di interesse archeologico, di cui alla lettera m) del 5[^] comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2[^], lettera f), e 3[^] dell'art. 33;
 - i ghiacciai, le aree assegnate alle universita' agrarie ed i vulcani, di cui rispettivamente alle lettere c), h), l) del 5[^] comma dell'art. 82, non sono normati dall'art. 33 in quanto non presenti nel territorio regionale;
- che il grado di protezione garantito, per i beni interessati, dal vincolo di tutela di cui all'art. 33 della L.R. n. 47/1978 in parola risulta, inoltre, maggiore di

quello che l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 prevede per le aree che le Regioni possono individuare nell'ambito delle zone elencate dal 5^a comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, non essendo soggetto a un termine finale come, invece, per queste ultime, espressamente dispone il medesimo art. 1-ter della legge n. 431/1985 allorché limita l'inedificabilità fino all'adozione da parte delle Regioni stesse dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986;

- che il sistema delle tutele, come sopra attuato dall'art. 33, e' poi completato nella L.R. n. 47/1978 con il successivo art. 36, relativo alle "Zone culturali ambientali", per quanto concerne le zone territoriali omogenee A e i beni monumentali e ambientali sparsi nel territorio agricolo;

Freso atto:

- che con n. 55 (cinquantacinque) decreti in data 1 agosto 1985, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985, il Ministro per i beni culturali ed ambientali, in forza del punto 2) dell'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984, ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 altrettante aree e zone dell'Emilia-Romagna, nelle quali, a norma dell'art. 1 quinquies della legge n. 431/1985, e' vietata - fino all'adozione da parte della Regione del piano di cui all'art. 1-bis della medesima legge n. 431, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986 - ogni modificazione dell'assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- che le zone come sopra dichiarate di notevole interesse pubblico si riferiscono, peraltro, alla sola parte occidentale del territorio regionale, ricadente nelle competenze della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, mentre non risultano individuate nei decreti ministeriali in discorso zone ricomprese nel territorio orientale della Regione, appartenente alla competenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna;
- che le zone interessate dai predetti decreti - per le quali non risultano, tra l'altro, predisposte le necessarie indicazioni planimetriche e catastali - sembrano inoltre, essere state individuate secondo una metodologia non omogenea, non potendosi le stesse considerare

ne' come i siti paesaggisticamente piu' rilevanti del territorio regionale ne' come i soli ove siano in atto trasformazioni tali da comprometterne le caratteristiche;

Ritenuto:

- che per la non chiara e disomogenea metodologia assunta nell'individuazione delle zone suddette, l'iniziativa in parola non pare atta a raggiungere il fine di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali che la legge 8 agosto 1985, n. 431 intende perseguire in attesa della formazione del piano paesistico regionale;
- che, per quanto sopra detto, sembra viceversa maggiormente in grado di conseguire il risultato di tutela in discorso una puntuale e rigorosa traduzione dei dettati della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, tra l'altro piu' coerente e rispettosa altresì dei livelli istituzionali e partecipativi;
- che, peraltro, la L.R. n. 47/1978 non ha potuto tradursi in una generale e completa applicazione sul territorio della Regione, risultando a tutt'oggi non ancora adeguati alla sua disciplina n. 191 (centonovantuno) Comuni che, non rispettando i termini sanciti dall'art. 61 della medesima L.R. n. 47, così come modificati dall'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 24, non hanno elaborato il piano regolatore generale o non hanno revisionato il proprio strumento urbanistico alla luce delle nuove disposizioni di legge;
- che, conseguentemente, in detti Comuni non sussiste una disciplina atta a garantire una corretta tutela e gestione del territorio, in particolare venendo a mancare norme e zonizzazioni volte ad individuare e regolare le zone di cui all'art. 33, comma 2[^], lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 4[^] e comma 11[^], e di cui agli artt. 36 e 46 della citata L.R. n. 47/1978;
- che, in carenza di una strumentazione urbanistica come sopra adeguata ai dettati della L.R. n. 47/1978, pare quindi estremamente rischioso l'esercizio da parte di detti Comuni - come pure da parte degli enti infraregionali al cui ambito territoriale gli stessi appartengono - di alcune funzioni loro delegate o sub-delegate;
- che si debbano, pertanto, emanare o aggiornare le direttive regionali in ordine all'esercizio delle funzioni in parola;
- che, in forza del principio, contenuto nell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, nell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, nell'art. 4

della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e, da ultimo, ripetuto dall'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, sul "riordino istituzionale" - che nel corso del rapporto di delega o sub-delega la Regione puo' emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni delegate o sub-delegate - si debbano quindi impartire norme vincolanti nell'esercizio delle seguenti funzioni delegate:

- * funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, in materia ambientale;
- * funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, in materia di cave e torbiere;
- * funzioni di cui all'art. 15, comma 4[^], lettere a), b), c), d), della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di varianti al piano regolatore generale;
- * funzioni di cui all'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di vincolo idrogeologico;
- * funzioni di cui all'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del piano regolatore generale;
- * funzioni di cui alla legge regionale 13 marzo 1979, n. 7, in materia di difesa della costa adriatica ai fini ambientali;
- * funzioni di cui all'art. 9 e seguenti della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, in materia di disciplina degli scarichi;
- * funzioni di cui all'art. 24, comma 2[^], della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali;

- che, in dipendenza del minore o maggiore grado di tutela del territorio, presente nei Comuni ancora oggi privi di piano regolatore generale o che non hanno adeguato lo stesso alle disposizioni della L.R. n. 47/1978 - come pure presente negli enti infraregionali al cui ambito detti Comuni appartengono - si debbano dettare le seguenti direttive vincolanti:

- A) nei Comuni alla data della presente deliberazione privi di piano regolatore generale vigente:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come subdelegato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale

1 agosto 1978, n. 26 - fermo restando quanto disposto dal 6^a e dal penultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985 - e' subordinato alla formazione e approvazione del P.R.G. adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero all'approvazione di una variante al programma di fabbricazione che individui cartograficamente, disciplinandole, le zone elencate dal 5^a comma del predetto art. 82 del D.P.R. n. 616/1977;

- b) i poteri, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono subordinati alla formazione e approvazione del P.R.G. adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
 - c) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e' precluso fino alla formazione e approvazione del P.R.G. adeguato ai disposti della medesima L.R. n. 47/1978;
 - d) il rilascio di autorizzazione agli scarichi della classe C) prevista dall'art. 6, di cui all'art. 9 e seguenti della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e' subordinato alla formazione e approvazione del P.R.G. adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed ai disposti dell'art. 21 della predetta L.R. n. 7/1983;
 - e) gli strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali, fino alla formazione e approvazione del P.R.G. adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sono trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2^a, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- B) nei Comuni alla data della presente deliberazione dotati di piano regolatore generale vigente non adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni:
- a) il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come subdelegato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, e' subordinato all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero alla formazione e approvazione di una va-

riante specifica di adeguamento del piano stesso ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata L.R. n. 47/1978;

- b) i poteri, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono subordinati all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano stesso ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata L.R. n. 47/1978;
- c) l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale, di cui all'art. 15, comma 4[^], lettere a), b), c), d), della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e' subordinata all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della medesima L.R. n. 47/1978 ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale;
- d) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e' precluso, nelle zone regolate dagli artt. 33, 36 e 46, fino all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della medesima L.R. n. 47/1978 ovvero fino alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti dei citati artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale;
- e) il rilascio di autorizzazione agli scarichi della classe C) prevista dall'art. 6, di cui all'art. 9 e seguenti della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e' subordinato all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni nonche' ai disposti dell'art. 21 della predetta L.R. n. 7/1983 ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della L.R. n. 47/1978 e dell'art. 21 della L.R. n. 7/1983;
- f) gli strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali, fino all'adeguamento del P.R.G. ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero fino alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata L.R. n. 47/1978, sono trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2[^], della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

- C) nei Comuni dotati di piano regolatore generale adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni:
- a) i poteri, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono limitati alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
 - b) l'approvazione delle varianti al P.R.G., di cui all'art. 15, comma 4[^], lettere a), b), c), d), della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e' limitata alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della medesima L.R. n. 47/1978;
 - c) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e' limitato alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della medesima L.R. n. 47/1978;
- D) nei Comuni che alla data della presente deliberazione abbiano adottato il piano regolatore generale adeguato ai disposti della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale:
- a) ove sul P.R.G. o sulla variante specifica di adeguamento adottata il Comitato Consultivo Regionale non abbia ancora espresso il parere prescritto dall'art. 61, comma 4[^], della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, valgono le direttive vincolanti dettate alle precedenti lettere A) o B), a seconda che il Comune sia privo di P.R.G. o sia dotato di P.R.G. non adeguato ai disposti della citata L.R. n. 47/1978;
 - b) ove sul P.R.G. o sulla variante specifica di adeguamento adottata il Comitato Consultivo Regionale abbia espresso, ai sensi dell'art. 61, comma 4[^], della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, parere di restituzione per rielaborazione, valgono le direttive vincolanti dettate alle precedenti lettere A) o B), a seconda che il Comune sia privo di P.R.G. o sia dotato di P.R.G. non adeguato ai disposti della citata L.R. n. 47/1978;
 - c) ove sul P.R.G. o sulla variante specifica adottata il Comitato Consultivo Regionale abbia espresso, ai sensi dell'art. 61, comma 4[^], della legge re-

gionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, parere favorevole all'approvazione o parere favorevole all'approvazione con raccomandazioni e/o con prescrizioni, valgono le direttive vincolanti dettate alla precedente lettera C);

- E) nelle Province, nel Circondario di Rimini e nelle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni relative ai vincoli idrogeologici, di cui all'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sono esercitate nel rispetto dei disposti di cui all'art. 33, commi 2^a, 3^a e 4^a, della stessa L.R. n. 47/1978;

Considerato che per rafforzare il grado di tutela del territorio, potenzialmente già insito nella vigente normativa regionale, e al tempo stesso dare adeguata risposta in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, oltre a quanto sopra esposto, appare opportuno - in attesa dell'adozione da parte della Regione del piano di cui all'art. 1-bis della medesima legge n. 431/1985 - dettare i seguenti atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo nonché individuare, ai sensi del citato art. 1-ter, le seguenti aree del territorio regionale in cui sia vietata ogni modificazione dell'assetto territoriale esistente e qualsiasi opera edilizia, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e per le opere pubbliche, finanziate in programmi dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, finalizzate alla difesa e al recupero ambientale:

- A) in ordine agli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo si dispone quanto segue:

- 1) i Servizi, gli Uffici e gli Organi Consultivi regionali - verificato il rispetto, nella strumentazione urbanistica, delle indicazioni anche metodologiche di cui agli artt. 33, 36 e 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni - sono tenuti a pronunciarsi esplicitamente sulla congruenza della strumentazione stessa in ordine alla tutela paesaggistica ed ambientale richiesta dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i medesimi, nell'esprimere il parere di cui all'art. 45, ultimo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, anche in ordine alle autorizzazioni di cui all'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, accertano la compatibilità delle scelte con i disposti degli artt. 33 e 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifica-

zioni;

- 2) gli Organi Consultivi regionali, nell'esprimere il parere prescritto dall'art. 1, commi 2[^] e 3[^], della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 per l'esercizio delle funzioni regionali previste dall'art. 81, comma 2[^], del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono tenuti a verificare la conformita' e compatibilita' delle opere statali alla strumentazione urbanistica vigente, con particolare riferimento ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e a pronunciarsi sulla congruenza delle opere stesse in ordine alla tutela paesaggistica ed ambientale richiesta dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- 3) la Giunta Regionale, fino all'adozione da parte della Regione del piano di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986, nell'esercitare il potere di autorizzare i Comuni a disporre deroghe, previsto dall'art. 33, commi 13[^] e 14[^], della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, limita l'esercizio del potere stesso alle sole opere relative alla regimazione idraulica, alla difesa del suolo, della costa adriatica e per la sicurezza degli abitati;
- 4) nell'applicazione della legge 7 dicembre 1978, n. 47 sulla "Tutela ed uso del territorio" la Regione e gli Enti delegatari si attengano ai seguenti atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo:
 - l'art. 33 della L.R. n. 47/1978 dispone, al comma 2[^], che sono zone di tutela le aree di interesse storico, ambientale ed archeologico, ricomprendendosi in tale nozione anche le zone di cui all'art. 36 della stessa legge nonche' i beni culturali di cui all'art. 40, comma 12[^];
 - l'art. 33, comma 3[^], della L.R. n. 47/1978 consente, nelle zone di tutela, l'edificazione di costruzioni relative ai servizi tecnologici. Tale possibilita' va intesa nel senso che in dette zone sono ammesse costruzioni tecnologiche che per la loro funzione e funzionalita' possono trovare collocazione solo in aree site nelle zone in parola, non risultando viceversa ammessi quegli impianti che non siano vincolati da dette esigenze ubicative;
 - l'art. 61, ultimo comma, della L.R. n. 47/1978, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 24, dispone che i

Comuni dotati di programma di fabbricazione possono adottare, fino al 30 giugno 1982, una sola variante allo stesso "che incida sul dimensionamento residenziale" in misura non superiore al 10% dei residenti alla data di adozione della variante stessa. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che dalla data indicata non sono ammesse varianti al P.di F. incidenti sul suo dimensionamento sia in senso positivo che in senso negativo come pure in pareggio, nonché le varianti per attività estrattive ex art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, mentre sono invece ammesse varianti tese alla salvaguardia ambientale di cui alla lettera a) sub A) del precedente "Ritenuto";

- l'art. 40 della L.R. n. 47/1978 ammette la possibilità per i piani aziendali e interaziendali di superare gli indici fissati dalle norme di zona del piano regolatore generale. Tale possibilità va intesa nel senso che, nei P.R.G. adeguati alla L.R. n. 47/1978, i piani aziendali e interaziendali possono superare gli indici stabiliti, nel rispetto tuttavia delle destinazioni di zona e, in particolare, delle disposizioni relative alle zone di tutela di cui all'art. 33 della medesima legge;
- le direttive vincolanti di cui alle lettere A), B), C), D), E) del precedente "Ritenuto" nonché gli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) del presente "Considerato" non si applicano alle opere per le quali sia già stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione;

B) in ordine alla individuazione, ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, delle aree - che per le loro caratteristiche oggettive, posizionali e strutturali rientrano nell'ambito delle zone elencate dall'art. 82, comma 5[^], del D.P.R. n. 616/1977 - si dispone quanto segue:

- 1) le aree individuate come di interesse naturalistico e archeologico nelle cartografie relative alle "Stazioni" del progetto di legge regionale recante "Istituzione del Parco Regionale del Delta del Po", pubblicato sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 252 del 21 aprile 1983, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata al medesimo progetto di legge, con esclusione dell'area, relativa alla zona di sviluppo industriale del For-

to di Ravenna, delimitata, ai sensi dell'art. 1, comma 3^a, della legge 13 giugno 1961, n. 528, con D.M. 15 dicembre 1961 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1962, dell'area, relativa alla Valle Staudiana, interessata dal piano particolareggiato di cui all'art. 76 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Ravenna, soggetta a bando di concorso in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18665/821 in data 5 maggio 1983 e finanziata dal F. R.I.E.T., delle zone omogenee A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

- 2) le aree definite come "zona 1", "zona 2" e "zona 3" nel progetto di "Parco dei Gessi Bolognesi", elaborato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 in data 10 aprile 1984, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 3) le aree definite come "Zone a parco Territoriale naturale" nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale adottato con deliberazione del Comitato Comprensoriale di Imola n. 7 in data 20 aprile 1982 - ove non già vincolate con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 1 agosto 1985 in forza del punto 2) dell'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984 - sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone omogenee A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- 4) le aree definite come "Zone A - simbologia DM" nel piano stralcio comprensoriale di tutela ex art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, adottato con deliberazione del Comitato Comprensoriale Interprovinciale di Faenza n. 12/362 in data 23 aprile 1980, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone omogenee A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- 5) le aree definite come "Zone a vincolo paesistico A - B sulle tavole FG2, FG3" nel piano stralcio comprensoriale per le zone da sottoporre a speciali

norme di tutela, adottato con deliberazione del Comitato Comprensoriale Forlivese n. 679 in data 11 marzo 1983, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

- 6) le aree definite come "zona 1" e "zona 2 a), b), c)" nel progetto di "Parco del Corno alle Scale", elaborato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 in data 26 marzo 1985 - ove non già vincolate con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 1 agosto 1985 in forza del punto 2) dell'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984 - sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 7) le aree definite come "zona A" e "zona B" nel progetto di "Parco fluviale del Taro", elaborato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 in data 19 marzo 1985, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 8) le aree definite come "zona A" nel progetto di "Parco fluviale dello Stirone", elaborato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione del Consorzio del Parco n.7 in data 18 giugno 1985, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 9) le aree fluviali, definite e delimitate come demanio pubblico a norma dell'art. 822 del Codice Civile, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, restando comunque salvi gli interventi di sistemazione idraulicapredisposti dagli enti competenti;

A voti unanimi e palesi

delibera

di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione:

- delle direttive vincolanti dettate alle lettere A), B), C), D), E) del "Ritenuto" riportato in parte narrativa;
- degli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo dettati alla lettera A) del "Considerato" riportato in parte narrativa;
- dell'individuazione, ai sensi dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, delle aree indicate alla lettera B) del "Considerato" riportato in parte narrativa;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
